



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)**

di concerto con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

con il Ministro della giustizia (NORDIO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2023

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	13
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	16
Disegno di legge	»	17
Testo del Trattato in lingua ufficiale e facente fede	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

I. *Premessa.*

Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.

Ed infatti con tale Trattato si avvia un processo di sviluppo estremamente significativo e importante dei rapporti tra l'Italia e il Senegal, che permetterà una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'assenza di trattati bilaterali e nel contempo dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

II. *Previsioni generali.*

L'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti si impegnano

a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali - tra l'altro - la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati e imputati), il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali, l'espletamento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, le intercettazioni telefoniche e ambientali, la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali, lo scambio di informazioni in materia di diritto e, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte richiesta (articolo 1).

Coerentemente con i più moderni strumenti di cooperazione internazionale, il Trattato circoscrive l'ambito di operatività del cosiddetto « principio della doppia incriminazione » ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone o risultino invasivi di luoghi o cose. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto (articolo 2).

L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ovvero: quando la richiesta di assistenza è contraria alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle previsioni del Trattato; quando si procede per un reato politico, o per un reato connesso ad un reato politico, ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente; quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche, ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi.

La richiesta di assistenza potrà, altresì, essere respinta anche allorquando il suo accoglimento possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto, ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale. Essendosi recepito il cosiddetto principio del « *ne bis in idem* », costituisce motivo di rifiuto dell'assistenza la circostanza che la persona nei cui confronti si procede sia già stata indagata o giudicata per il medesimo fatto nello Stato richiesto. Prima di rifiutare una richiesta o di differirne l'esecuzione nell'ipotesi in cui la richiesta di assistenza interferisca con un procedimento penale in corso, la Parte richiesta ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni (articolo 3)

Il Trattato individua, poi, le Autorità centrali legittimate alla trasmissione e alla ricezione delle richieste di assistenza giudiziaria (articolo 4), disciplinando nel dettaglio i re-

quisiti di forma e di contenuto di queste ultime e prevedendo, in ogni caso, la facoltà dello Stato richiesto di sollecitare le eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie ai fini delle valutazioni di sua competenza; di significativa utilità, sul piano operativo, risulta la possibilità di anticipare con « mezzi di comunicazione rapida » (quali fax e posta elettronica) le richieste di assistenza, da inoltrarsi comunque per le vie ordinarie il più presto possibile. La Parte richiesta informa la Parte richiedente degli esiti della richiesta dopo aver ricevuto l'originale della stessa (articolo 5).

Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo. Sempre nel rispetto di quest'ultima, lo Stato richiesto può autorizzare a presenziare all'esecuzione della richiesta le persone in essa specificamente individuate se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative o privilegi, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato richiesto o dello Stato richiedente. La questione è risolta dalle Autorità competenti rispettivamente dello Stato richiesto o dello Stato richiedente anteriormente all'esecuzione della richiesta (articolo 6).

III. *Previsioni specifiche.*

Una disciplina di dettaglio è prevista per talune attività di assistenza giudiziaria, quali la notifica delle citazioni e altri documenti (articolo 8), l'assunzione probatoria nel territorio dello Stato richiesto (articolo 9) ovvero dello Stato richiedente (articolo 10).

In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il cosiddetto « principio di specialità » (articolo 11). Ampia ed articolata disciplina è, inoltre, dettata in riferi-

mento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza (articolo 14).

Solo laddove quest'ultima non risulti tecnicamente praticabile, è contemplata la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente. Tale attività, oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto, presuppone inoltre necessariamente il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11), il previo raggiungimento di un accordo tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni nonché il mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente (articolo 12).

Le Parti contraenti si sono impegnate a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste (articolo 13).

Costituiscono, altresì, oggetto di specifica disciplina la trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni (articolo 15), la localizzazione e l'identificazione di persone ed oggetti (articolo 7), le misure sui beni (articolo 16), gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 17) e lo scambio di informazioni sui procedimenti penali (articolo 20) e sulla legislazione applicabile (articolo 21).

Altra significativa ed innovativa attività di collaborazione prevista, anche e soprattutto alla luce delle peculiarità delle attività investigative che interessano il Senegal, è quella relativa alle squadre investigative comuni,

cui il Trattato dedica una lunga ed articolata disciplina in relazione alle modalità di composizione, ai poteri dei membri, all'ambito di operatività ed all'utilizzabilità delle prove raccolte (articolo 18).

Analoga rilevanza è senz'altro rivestita dalla disciplina in materia di consegne vigilate o controllate (articolo 19), che sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta e in conformità alle previsioni delle Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti.

Il Trattato, inoltre, non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di altri trattati dei quali sono parte (articolo 22).

IV. *Previsioni conclusive.*

È stato assunto l'impegno a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte (articolo 23).

Sono presenti specifiche previsioni in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente (articolo 24).

Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 25).

L'ultima clausola dell'accordo disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato (articolo 26).

Entrambe le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal.

Scopo principale del presente Trattato è di promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale.

In particolare per le attività legate alla assistenza giudiziaria, si segnalano tra le altre:

- la ricerca e l'identificazione di persone;
 - la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
 - la citazione di persone per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente;
 - la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
 - l'espletamento e la trasmissione di perizie;
 - l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
 - l'assunzione di interrogatori;
 - il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
 - l'esecuzione di ispezioni giudiziarie, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
 - la confisca dei proventi di reato e delle cose comunque riconducibili al reato;
 - la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
 - lo scambio di informazioni in materia di diritto;
 - le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalità probatoria;
 - qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.
- Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 persone detenute (art. 6 par. 3, art.10, art.12 e art. 24)

€ 700 (passaggio aereo a/r) x 2 (n. detenuti annuo) = € 1.400,00 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori (art. 6 paragrafo 3, art. 10, articolo 12 e art. 24)

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto trasferito temporaneamente ed una diaria di € 109,09 (Colonna D della



Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 72,73 (109,09 - 36,36). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso del Senegal viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto $72,73 - 51,65 = € 21,08$;
- su tale quota di € 21,08 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,6296 determinando un importo imponibile pari a € 34,36, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 11,23; si è proceduto a sommare la diaria di € 72,73 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 11,23, determinando un importo complessivo di € 83,96, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in **€ 83,96**.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Trattandosi, in questo caso, di trasferimento temporaneo, dovranno essere conteggiate le seguenti tratte per gli accompagnatori: andata in business class e ritorno in economy; accompagnamento detenuto (riconsegna) in economy e ritorno in patria in business class:

- il costo del biglietto aereo per ciascun accompagnatore è pari a € 1.000,00 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 400,00 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 1.400,00. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 1.470,00. Cifra che va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna), per un totale di euro **2.940,00**.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia, e considerata una missione **di 6 giorni** (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per



il trasferimento della persona e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due (2) missioni l'anno, l'onere sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma -a/r (prelievo e riconsegna): € 2.940,00;
- Spese di viaggio € 2.940,00 x 2 accompagnatori (2 x ogni detenuto) x 2 missioni annue = **€ 11.760,00**; (oneri valutati);
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 83,96 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 6 giorni di missione x 2 missioni = **€ 4.030,08**; (oneri valutati)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 5 notti x 2 missioni = **€ 5.200,00**; (oneri valutati)

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 11.760,00 + 4.030,08 + 5.200,00 = **€ 20.990,00**; in cifra tonda (oneri valutati)

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'estradiizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e documenti (art. 24 lettera g)

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in **€ 4.000,00**. (oneri autorizzati)

Spese per la comparizione di testimoni e periti (art. 24 lettera, f)

- Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma -Dakar)
€ 400,00 x 2 casi (comparizioni di testimoni o periti) (oneri valutati) € 800,00
 - Spese di pernottamento: (€ 130,00 x 4 notti x 2 testimoni o periti) (oneri valutati)
€ 1.040,00
 - Spese di vitto: (€ 60 x 5 giorni x 2 testimoni o periti) (oneri valutati) € 600,00
 - Spese per compensi periti: (comprensive di onorari ed indennità):
€ 150 x 2 richieste x 2 esami x 5 giorni: (oneri autorizzati) € 3.000,00
- TOTALE € 5.440,00**

Spese per trasporto di cose collegate al reato (art.16 e 24 lett. h)



Per quanto attiene i costi per la consegna dei beni sequestrati, nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in € 10.000 (onere valutato).

In merito alle eventuali misure di protezione adottabili in favore di vittime e/o testimoni (in stato di libertà) - fatti salvi gli specifici accordi tra le Parti, ovviamente non preventivabili per contenuto ed effetti, cui rinviano **gli articoli 13 e 24 lettera d)**, si tratta di assicurare gli ordinari servizi d'istituto che fanno carico alle forze di polizia.

In relazione, poi, alla possibilità di intervento di squadre investigative comuni per l'attività investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario (*articolo 18*), si rappresenta che ciascun Stato parte dell'Accordo contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti delle squadre investigative comuni sovranazionali. Trattandosi di spese meramente eventuali, si può comunque ipotizzare, in via cautelativa, che un magistrato e due Ufficiali di Polizia giudiziaria potranno far parte di una squadra investigativa comune. Ipotizzando la costituzione di una squadra investigativa comune all'anno, per una permanenza in Senegal di 15 giorni, le relative spese sono rappresentate dalle seguenti voci:

- Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma - Dakar): € 700,00 x 2 (Ufficiali P.G.) + € 35 (maggiorazione 5% ex art. 14, l. n. 836/1973) x 2 = € 1.470,00;
- Spese di viaggio aereo a/r (P.M.) = € 700;
- Totale spese viaggio aereo = € 2.170
- Spese di pernottamento: (€ 130,00 x 3 persone x 14 notti) = € 5.460,00;
- Spese di vitto magistrato: (€ 60 x 15 giorni) = € 900,00;
- Spese indennità di missione per 2 ufficiali di P.G.: € 83,96 (diaria lorda ridotta) x 2 x 15 giorni di missione = € 2.518,80
- **SPESA COMPLESSIVA PER UNA SQUADRA:** 2.170 + 5.460 + 900 + 2.518,80 = € **11.049,00** in cifra tonda (onere valutato)

Spese per la videoconferenza (art. 14 e art. 24, lettere, e) e g)

In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso del predetto strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 4 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenza.



Secondo le tariffe Telecom, un collegamento audiovisivo con i Paesi africani ha un costo medio di 400 euro ogni ora.

Ipotizzando due videoconferenze della durata media di tre ore per ogni assistenza giudiziaria, si determina il seguente costo: 400 euro x 3 (ore) x 2 (videoconferenze) x 4 (assistenze) = **€ 9.600,00** (onere autorizzato).

A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario.

Ipotizzando inoltre un ricorso agli interpreti ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere:

50 euro x 3 ore x 2 videoconferenze x 2 casi = **€ 600,00** (onere autorizzato).

Per quanto concerne, infine, le disposizioni in tema di consegne vigilate e controllate (**articolo 19**) che implicano attività strumentali all'acquisizione di elementi di prova, mediante l'instaurazione da parte di agenti "sotto copertura" (ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, gli appartenenti alla DIA o alle strutture specializzate) di contatti e/o rapporti più o meno intensi con esponenti di sodalizi od organizzazioni criminali, si rappresenta che le spese connesse alle eventuali missioni nazionali e/o estere legate alle suddette operazioni – spese che non sono stimabili in quanto non si conoscono le località da raggiungere con gli spostamenti, i mezzi di trasporto da utilizzare e il numero di viaggi - potranno essere sostenute con le risorse disponibili a legislazione vigente, integrate, a titolo prudenziale, di **€ 10.000 annui** (onere valutato).

Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Governo della Repubblica Federale del Senegal è determinato in **€ 73.079,00**.

Copertura finanziaria

L'onere totale derivante dal Trattato ammonta a **€ 73.079,00** annui a decorrere dal 2023 di cui **€ 55.879,00** aventi natura di oneri valutati e **€ 17.200,00** aventi natura di oneri autorizzati.

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 – 2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.



Spese viaggio trasferimento detenuto (onere valutato)	€ 1.400,00
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 11.760,00
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 4.030,08
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 5.200,00
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000,00
Spese per la comparizione di testimoni e periti (onere valutato)	€ 2.440,00
Spese per compensi (onere autorizzato)	€ 3.000,00
Spese per interpreti (oneri autorizzato)	€ 600,00
Spese per le videoconferenze (onere autorizzato)	€ 9.600,00
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000,00
Squadre investigative comuni (onere valutato)	€ 11.049,00
Spese consegne vigilate o controllate (onere valutato)	€ 10.000,00

TOTALE	€ 73.079,00





Ministero
de l'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prof. P. Masotta'.



Amministrazione proponente: Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale

Titolo: Schema di disegno di legge, concernente "Ratifica ed esecuzione del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018".

Referente: Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale - Ufficio legislativo.

Parte I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il Trattato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal risulta essere preordinato a migliorare la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale, in materia di cooperazione giudiziaria penale.

In virtù di tale Trattato i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il Trattato non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente in quanto lo Stato italiano continua puntualmente ad applicare la propria normativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni Ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali in quanto l'intervento dello Stato risulta conforme all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Il Trattato, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione". Non si configura neppure alcuna "rilegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto del Trattato è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.

Il Trattato non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il Trattato non ha effetto retroattivo o di riviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.02.2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DEL TRATTATO

**TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal qui di seguito denominati "le Parti",

desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
 - (a) la ricerca e l'identificazione di persone;
 - (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
 - (c) la citazione di persone per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente;
 - (d) la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
 - (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
 - (f) l'assunzione di testimonianze odichiarazioni;
 - (g) l'assunzione di interrogatori;
 - (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
 - (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
 - (j) la confisca dei proventi di reato e delle cose comunque riconducibili al reato;
 - (k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
 - (l) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
 - (m) le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalità probatoria;
 - (n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

Articolo 2

Doppia incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nella Parte Richiesta.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui è richiesta è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.

Articolo 3

Rifiuto o differimento dell'Assistenza

1. La Parte Richiesta può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:
 - (a) se la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
 - (b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
 - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
 - (c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi della Parte Richiedente;
 - (d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta;
 - (e) se ha seri motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche o che un pregiudizio possa essere arrecato alla posizione di detta persona nel procedimento giudiziario per uno qualsiasi dei suddetti motivi;
 - (f) se ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;
 - (g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
2. La Parte Richiesta può differire l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte Richiesta.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di differire l'esecuzione, la Parte Richiesta ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.
4. Quando la Parte Richiesta rifiuta o differisce l'assistenza giudiziaria, informa tempestivamente per iscritto la Parte Richiedente delle ragioni del rifiuto o del differimento.

Articolo 4

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza giudiziaria e comunicano direttamente tra di loro.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Senegal è il Ministero della Giustizia.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 5**Forma e Contenuto della Richiesta**

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:
 - (a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
 - (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
 - (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
 - (d) la descrizione delle attività di assistenza richieste;
 - (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza;
 - (f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo Articolo 6 paragrafo 3;
 - (g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nella Parte Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità al successivo Articolo 10 paragrafo 3;
 - (h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo Articolo 14 paragrafo 5.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, contiene altresì:
 - (a) le informazioni sull'identità e sulla residenza delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale, dei testimoni e dei periti;
 - (b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;
 - (c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
 - (d) l'indicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o dei beni da sequestrare o confiscare;
 - (e) le eventuali procedure particolari da seguire nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;
 - (f) le eventuali esigenze di riservatezza;
 - (g) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente Articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica. La Parte richiedente trasmette l'originale della domanda il più presto possibile. La Parte richiesta informa la Parte richiedente degli esiti della richiesta dopo aver ricevuto l'originale della stessa.

Articolo 6**Esecuzione della Richiesta**

1. La Parte Richiesta esegue immediatamente la richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale e alle disposizioni del presente Trattato.
2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dalla Parte Richiedente.

3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza.

4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, la Parte Richiesta ne dà immediata comunicazione alla Parte Richiedente, indicandone i motivi.

5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative o privilegi, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale della Parte Richiesta, la questione è risolta dall'Autorità competente della Parte Richiesta anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente. Se la persona invoca immunità, prerogative o privilegi, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale della Parte Richiedente, di tale eccezione è data comunicazione alla Parte Richiedente affinché decida al riguardo.

Articolo 7

Localizzazione e identificazione di persone e oggetti

Le autorità competenti della Parte richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.

Articolo 8

Notifica di documenti

1. La Parte Richiesta effettua la notifica delle citazioni e di altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.

2. La Parte Richiesta, previa notifica delle citazioni e di altri documenti, ne dà alla Parte Richiedente una prova firmata recante il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, ed in particolare della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.

3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.

4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.

Articolo 9

Assunzione Probatória nello Stato Richiesto

1. La Parte Richiesta assume, in conformità alla sua legislazione nazionale, le prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e le trasmette alla Parte Richiedente.

2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della data e del luogo di esecuzione della richiesta. Se necessario, le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente, quando l'esecuzione della richiesta deve avvenire alla presenza delle persone autorizzate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 6.

3. La persona invitata a rendere dichiarazioni in virtù del presente trattato può rifiutarsi di renderle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente glielo consente. La Parte Richiedente deve fare espressa menzione di questa facoltà nella richiesta di assistenza.

4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta.

5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona ascoltata possono essere acquisiti e sono ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questa Parte.

Articolo 10**Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente**

1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita la persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio della Parte Richiedente ai fini del compimento di interrogatori, testimonianze, perizie o di ogni altro atto relativo all'indagine o al processo. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente dell'esito delle attività espletate.
2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio della Parte Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.
3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese, così come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).

Articolo 11**Garanzie speciali delle persone citate**

1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:
 - (a) non può essere perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detta Parte;
 - (b) non può essere costretta a rendere testimonianza, a fare altre dichiarazioni o a partecipare in qualsiasi modo a procedimenti diversi da quello menzionato nella richiesta di assistenza, senza previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:
 - (a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore;
 - (b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.
3. Il testimone, o il perito, ascoltato in conformità agli Articoli 9 e 10, è responsabile per il contenuto della sua dichiarazione testimoniale o della sua relazione peritale ovvero per ogni altro atto o omissione nel corso della sua comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e della Parte Richiedente.

Articolo 12**Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute**

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, la videoconferenza non è possibile o opportuna, la Parte Richiesta, a domanda della Parte Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente sul territorio di quest'ultima, una persona detenuta a fini di interrogatorio, testimonianza o della partecipazione a altri atti procedurali. La persona in questione deve espressamente consentire a questo trasferimento e le Parti devono accordarsi sulle modalità del trasferimento.
2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:
 - (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nella Parte Richiesta;
 - (b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini della durata massima della custodia cautelare e della pena inflitta nello Stato Richiesto.
4. Quando il trasferimento temporaneo comporta il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, le relative formalità sono a carico dello Stato Richiedente.

5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11.
7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di seri motivi.

Articolo 13

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento penale

Se necessario e per una corretta amministrazione della giustizia, entrambe le Parti adottano le misure previste nei rispettivi ordinamenti giuridici per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

Articolo 14

Comparizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti della Parte Richiedente, quest'ultima può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la sua partecipazione all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, il difensore della persona che compare deve poter essere presente e deve poter comunicare riservatamente con il proprio assistito, anche a distanza.
3. L'esame di persone detenute nel territorio della Parte Richiesta ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza.
4. La Parte Richiesta autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorità competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.
7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
 - (a) le Autorità competenti di entrambe le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'audizione è condotta direttamente dalle autorità della Parte Richiedente. L'Autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che la procedura sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico. Detta autorità adotta, se del caso, le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali del proprio ordinamento;
 - (b) se necessario, le Autorità competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata;
 - (c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete.
8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine della comparizione, un verbale in cui sono indicati la data ed il luogo della comparizione, le generalità e la qualifica della persona comparsa e di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività, nonché le condizioni di svolgimento della procedura. Detto verbale è trasmesso alla Parte Richiedente.

9. Le spese inerenti alla videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta vi rinunci in tutto o in parte.

10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.

Articolo 15

Produzione di documenti, atti o oggetti

La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, nel rispetto del segreto di Stato e alle stesse condizioni di accessibilità delle sue autorità competenti, estratti di fascicoli penali o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine o per un processo penale.

Articolo 16

Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. La Parte Richiesta esegue conformemente alla sua legislazione le richieste di identificazione, di localizzazione, di congelamento o sequestro e di confisca dei proventi e strumenti del reato presentate dalla Parte Richiedente.

2. Oltre agli elementi enunciati all'articolo 5 di cui sopra, la richiesta di assistenza relativa ai procedimenti di congelamento, di sequestro o di confisca comprende:

- a) le informazioni sul bene rispetto al quale è richiesta l'assistenza;
- b) il luogo in cui si trova il bene;
- c) il legame tra il bene ed il reato, se sussistente;
- d) le informazioni sugli interessi dei terzi sul bene;
- e) la copia della decisione di congelamento o di sequestro o della decisione definitiva di confisca resa dall'autorità giudiziaria.

3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entità o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali condizioni particolari da applicare.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti della Parte Richiesta e dei terzi in buona fede.

Articolo 17

Accertamenti Bancari e Finanziari

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta e comunica prontamente tutte le informazioni relative ai dati ed alle operazioni bancarie utili all'indagine riferibili alle persone specificate nella richiesta di assistenza.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.

3. Il segreto bancario non è un motivo di rifiuto dell'assistenza.

Articolo 18**Squadre Investigative Comuni**

1. Le autorità competenti possono costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata limitata che può essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti.
2. La composizione della squadra è indicata nell'accordo costitutivo e può comprendere personale di polizia giudiziaria e/o membri dell'autorità giudiziaria. Una squadra investigativa comune può, in particolare, essere costituita quando:
 - a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste difficili e di notevole importanza coinvolgono l'altra Parte;
 - b) entrambe le Parti conducono indagini su reati che, per le circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata.
3. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata dall'autorità competente della Parte interessata, che propone anche le forme di svolgimento delle attività.
4. Le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra, nonché quanto previsto dall'articolo 5 del presente Trattato, per quanto applicabile.
5. Conformemente al presente articolo, i membri delle squadre investigative comuni provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene, sono denominati "membri", mentre i membri provenienti dall'altra Parte sono denominati "membri distaccati";
6. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti secondo gli accordi stipulati tra le rispettive competenti Autorità osservando le seguenti condizioni generali:
 - a) la squadra esercita la propria attività nel rispetto del diritto della Parte nel cui territorio interviene;
 - b) la direzione della squadra è affidata al responsabile designato, tra i suoi membri, dall'Autorità di indagine competente per la Parte nel cui territorio la squadra interviene, che assicura e predispone le condizioni necessarie all'esecuzione delle attività convenute;
 - c) il responsabile della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale;
 - d) i membri distaccati, salva diversa disposizione impartita dal responsabile della squadra, sono autorizzati ad essere presenti alla adozione delle misure investigative; possono essere incaricati dell'esecuzione di specifiche misure investigative dal responsabile della squadra, previa approvazione delle Autorità competenti delle Parti;
 - e) persone appartenenti ad organismi internazionali di investigazione o di polizia possono partecipare alle attività della squadra investigativa comune nella misura consentita dalla legislazione delle Parti; tali persone esercitano i diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo soltanto quando ciò sia espressamente previsto dagli accordi.
7. I componenti della squadra provvedono a richiedere alle proprie Autorità competenti l'esecuzione delle misure investigative eventualmente ritenute necessarie, che saranno esaminate secondo le medesime condizioni che si applicherebbero nell'ambito di un'indagine condotta a livello nazionale.
8. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di uno Stato terzo, le autorità competenti della Parte nel cui territorio la squadra interviene ne possono fare richiesta alle autorità competenti dello Stato interessato, in conformità agli strumenti o disposizioni pertinenti.

9. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune possono essere utilizzate:

- a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
- b) per l'identificazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio è stata acquisita l'informazione. Questa Parte conserva la facoltà di rifiutare l'assistenza giudiziaria per i motivi previsti dall'art. 3;
- c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto b).

10. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra può, conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua competenza, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato.

11. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le autorità giudiziarie della Repubblica Italiana e della Repubblica del Senegal, le quali presenteranno le richieste di costituzione delle squadre investigative comuni per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'articolo 4 del presente Trattato.

Articolo 19

Consegne Vigilate o Controllate

1. Ciascuna Parte può effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi di prova in relazione alla commissione di reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili.

2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate è adottata in ciascun caso specifico dalle Autorità competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.

3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformità alle previsioni delle Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorità competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione.

4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'articolo 24.

5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le autorità giudiziarie della Repubblica Italiana e della Repubblica del Senegal, le quali presenteranno le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'articolo 4 del presente Trattato.

Articolo 20

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte Richiedente.

Articolo 21

Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

Articolo 22**Relazioni con altri trattati**

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di assistenza, in virtù di altri trattati dei quali sono parte.

Articolo 23**Riservatezza**

1. Le richieste di assistenza giudiziaria, su domanda della Parte Richiedente, sono trattate in modo riservato. Se la riservatezza non può essere garantita, la Parte richiesta informa la Parte Richiedente, la quale decide se la richiesta deve essere ugualmente eseguita.
2. La Parte Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dalla Parte Richiesta, se così richiesto da quest'ultima.

Articolo 24**Spese**

1. La Parte Richiesta sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico della Parte Richiedente:
 - (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;
 - (b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;
 - (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12;
 - (d) le spese per le finalità di cui all'Articolo 13;
 - (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;
 - (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
 - (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e di trascrizione;
 - (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano sulle condizioni della sua esecuzione e sui criteri di suddivisione delle spese.

Articolo 25**Composizione delle controversie**

Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta con la consultazione attraverso i canali diplomatici.

Articolo 26**Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione**

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione


avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

FATTO a Dakar, il giorno 4 gennaio dell'anno 2018 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Angelino ALFANO
Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



Per il Governo della Repubblica del Senegal

Sidiki KABA
Ministro degli Affari Esteri
e dei Senegalesi all'Estero

